SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 652-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA) (*)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1977

Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

---

Comunicato alla presidenza il 5 maggio 1977

(*) Autorizzata, il 5 maggio 1977, a riferire oralmente all'Assemblea.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

5 maggio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già prorogato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.

Al maggior onere di lire ventitre milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, si intendono applicabili anche a tutte le attività e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108.